

TI_GERICHTE 60.2004.405 vom 20. Dezember 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2004.405

FR: TI_GERICHTE 60.2004.405 du 20 décembre 2004

IT: TI_GERICHTE 60.2004.405 del 20 dicembre 2004

Regeste

istanza di proroga del carcere preventivo da parte del presidente della Corte delle assise correzionali in vista del pubblico dibattimento.

Erwägungen

E. 1

Nei confronti di _____ PI 1 , in detenzione preventiva dall'8.9.2004 , il procuratore pubblico Marco Villa ha emanato il 29.11.2004 l'atto d'accusa (_____), accusandolo di infrazione aggravata alla LStup e di contravvenzioni alla LStup e alla LDDS. Il pubblico dibattimento é stato aggiornato al 20.1.2005 , e la durata prevista è di un giorno.

E. 2

Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di Lugano chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino al 20.1.2005 , data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

E. 3

L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni. Entro questo lasso di tempo l'eventuale detenzione preventiva dell'accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d'ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d'assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP). Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall'atto d'accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga. Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento dell'istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell'atto d'accusa ed é di

conseguenza già stata risolta dal GIAR o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt'al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell'ambito della proporzionalità.

E. 4

Nel caso in esame sono dati tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, ritenuta l'attuale situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale in generale, e del presidente istante in particolare. Inoltre, in considerazione del periodo natalizio, che comporta inevitabilmente dei tempi morti, sono dati certamente dei motivi per ammettere una proroga.

E. 5

. Nel presente caso è pacifica l'esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni di _____ PI 1 in relazione al procedimento inc. MP _____ relative alla LStup (verbale 22.9.2004 delle 14.10 avanti al procuratore pubblico Marco Villa, allegato 23 al rapporto di polizia). Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

E. 6

. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico. Nel presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. L'accusato non ha legami particolari con il Ticino, anche se qui risiedono i genitori ed un fratello, ritenuto che è cresciuto in patria presso i nonni paterni (verbale 22.9.2004 delle 14.10 avanti al procuratore pubblico Marco Villa, allegato 23 al rapporto di polizia). Per il che, esso non ha evidentemente interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione penale di una certa consistenza, ritenuta la gravità degli addebiti mossi ed il rinvio avanti ad una Corte delle assise correzionali. Tanto più vista l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere evitato con misure meno incisive. La sua detenzione in vista del processo è anche giustificata da bisogni istruttori, in modo da garantire la sua presenza al dibattimento.

E. 7

. La carcerazione preventiva cui è astretto _____ PI 1 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).

E. 8

. La limitata durata della proroga del carcere preventivo, di una ventina di giorni, é ancora rispettosa del principio di proporzionalità. Occorre però considerare i reati oggetto dell'atto d'accusa e la probabile pena, ciò che permette di concludere che anche con la breve proroga qui concessa, la carcerazione preventiva è contenuta entro limiti rispettosi di questo principio. Per questi motivi, richiamati i citati articoli di legge, pronuncia 1. L'istanza è accolta. § Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto _____ PI 1 è prorogato fino al 20.1.2005 , rispettivamente fino alla conclusione del processo. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 1 patrocinato da: PA 1 2. PI 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.